

Art.

È costituita una Associazione denominata:

ASSOCIAZIONE MONTE TABOR

con sede in Milano.

L'Associazione non ha finalità di lucro.

Art. 2

Finalità generale della Associazione Monte Tabor è il rinnovamento, su basi moderne, del concetto cristiano di malattia, di medicina e di ospitalità a favore degli anziani e degli infermi secondo i propositi del Fondatore Sac. Prof. Luigi Verzé e cioè il culto della dignità della persona umana, il senso della preziosità della vita, la carità cristiana, l'abolizione di ogni discriminazione di trattamento, la fede nella Divina Provvidenza. In particolare, l'Associazione Monte Tabor richiamandosi al mandato evangelico: "Andate, insegnate e guarite" (Matteo, X, 8), si propone:

- a) di promuovere una più moderna e più cristiana attenzione verso la malattia e verso la medicina, e cioè verso l'uomo nel suo duplice momento di spettatore e attore della sofferenza;
- b) di erigere case di riposo per coniugi o singoli anziani, fornendo loro una assistenza spirituale e religiosa in un confortante, moderno e familiare soggiorno unitamente all'assistenza adatta alla patologia senile;
- c) di istituire nello stesso spirito di moderna e cristiana solidarietà case di convalescenza e di profilassi per adulti e per bambini;
- d) di erigere, organizzare e gestire (sia direttamente che a mezzo terzi) e comunque dirigere, ospedali moderni;
- e) rientra pure nelle finalità dell'istituzione il costituirsi non soltanto in centro di ricovero ospedaliero, ma anche in centro di ricerca, di studio, di previdenza ed assistenza sociale e di formazione professionale e spirituale per gli associati ed il personale da coinvolgere negli scopi e nelle attività della associazione e degli Enti che ad essa siano collegati e/o che in futuro intendano collegarsi, nonché coordinare l'attività di detti Enti;
- f) a tal fine, promuovere ed organizzare manifestazioni, seminari, convegni, centri di documentazione e pubblicazioni di qualsiasi genere e tutte le attività che contribuiscano a far partecipare allo spirito ed agli

sviluppi dell'intera opera Monte Tabor per la tutela ed il rilancio della concezione di persona-benessere secondo l'ispirazione cristiana della vita in linea con gli insegnamenti e gli scritti del fondatore.

- L'Associazione potrà svolgere, in Italia ed all'estero, ogni operazione ritenuta necessaria, utile o comunque opportuna per il raggiungimento degli scopi sociali e quindi ogni attività economica, finanziaria, patrimoniale, immobiliare e mobiliare ivi comprese l'assunzione di partecipazioni in società di ogni tipo e la loro alienazione e fa concessione di fideiussioni anche in favore di terzi.

Art. 3

L'Associazione provvede al conseguimento dei suoi scopi:

- a) mediante i contributi e le collaborazioni degli associati;
 - b) mediante sussidi, obiezioni, lasciti, elargizioni, donazioni di Enti e di privati, ecc.;
 - c) mediante i proventi della gestione delle attività dell'Associazione.
- Quanto così pervenuto all'Associazione costituisce il Patrimonio della stessa comprensivo di beni immobili e mobili come da risultanze dei rendiconti annualmente approvati dall'Associazione.

Art. 4

Gli associati si distinguono in associati dedicati ed associati ordinari.

Art. 5

Sono associati dedicati tutti coloro che dedicano la loro vita in tutti i suoi aspetti, spirituali ed operativi, all'Ente, alle sue attività e/o ad altri Enti collegati e alle loro attività.

I soci dedicati costituiscono il Consesso dei Dedicati ed hanno, oltre alle attribuzioni spettanti agli associati ordinari, le seguenti funzioni:

- a) attribuiscono la qualità di associato dedicato a coloro che ne fanno richiesta. Ne dichiarano, inoltre, l'eventuale decadenza;
- b) concorrono, secondo le modalità di cui al successivo art. 9, alla elezione del Presidente, dei Consiglieri, e dei Revisori dei Conti della Associazione;
- o) concorrono, sempre secondo le modalità di cui al successivo art. 9, alla approvazione delle modifiche di Statuto.

Ai fini dell'esercizio della funzione di cui sopra sub a), il Consesso dei Dedicati si costituisce in assemblea e delibera con la maggioranza assoluta dei suoi membri.

L'Assemblea dei Dedicati è presieduta dal Presidente della Associazione MONTE TABOR al quale spetta la convocazione della Assemblea dei Dedicati stessa, convocazione che potrà avvenire per lettera raccomandata, telex, o fax spedito almeno sette giorni prima della data di riunione ovvero per avviso esposto presso la sede legale, sempre sette giorni prima della riunione. A cura del Presidente verrà redatto il verbale di dette assemblee su apposito libro.

Art. 6

Sono associati ordinari dell'Associazione tutte le persone fisiche e giuridiche che, previa domanda motivata, siano ammesse con regolare ed insindacabile delibera del Consiglio di Amministrazione.

Sono ammissibili le persone fisiche che dimostrino di condividere le idealità dell'Ente e che svolgano attività a favore dell'Ente stesso e che in qualsiasi modo contribuiscano al raggiungimento degli scopi che l'Associazione si propone, nonché le persone giuridiche che non abbiano scopi o svolgano attività contrari all'Associazione o che svolgano attività a favore dell'Ente e che in qualsiasi modo contribuiscano al raggiungimento degli scopi che l'Associazione si propone.

La domanda dovrà esprimere la esplicita adesione allo statuto della Associazione nonché l'impegno all'approfondimento e al fattivo, personale coinvolgimento con gli ideali e le attività dell'opera così come espressi dall'art. 2 dello Statuto.

Art. 7

Gli associati sia dedicati che ordinari decadono per morte, per dimissioni, per mancata ingiustificata partecipazione alle assemblee di qualsiasi natura durante un biennio, per comportamento contrario allo statuto dell'Associazione, ritenuto tale per giudizio del Consiglio di Amministrazione.

Per i soci dedicati la decadenza per comportamento contrario allo Statuto è deliberata dal Consiglio solo nel caso di delibera assunta dal Consesso dei Dedicati costituiti in assemblea come previsto al precedente art. 5 penultimo comma.

In tal caso il Consiglio è obbligato ad assumere il provvedimento.

Art. 8

I soci dedicati ed i soci ordinari formano l'Assemblea che si raduna almeno due volte all'anno rispettivamente entro il mese di giugno per l'esame e l'approvazione del bilancio consuntivo ed entro il mese di dicembre per l'esame del bilancio preventivo.

Si raduna inoltre per tutte le altre materie di sua competenza oltre che per ogni altro argomento che il Consiglio crederà di sottoporre. Inoltre l'Assemblea sarà convocata ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità e quando ne sia fatta richiesta da almeno metà degli associati.

Ogni socio può farsi rappresentare da altro socio con delega scritta. Nessun socio può rappresentare, oltre se stesso, più di altri due soci. Ogni socio ha diritto ad un voto.

L'assemblea è presieduta dal Presidente della Associazione che cura i verbali delle sue adunanze coadiuvato da un Segretario da lui scelto.

Art. 9

Le riunioni dell'Assemblea sono valide:

— in prima convocazione con l'intervento della metà più uno degli associati;

— in seconda convocazione (che deve seguire dopo almeno ventiquattro ore dalla prima convocazione) con qualunque numero di associati. Spetta al Presidente convocare l'Assemblea e la convocazione potrà avvenire per lettera raccomandata, telex o fax spedito almeno sette giorni prima della data del giorno previsto per la riunione.

Le deliberazioni sia in prima che in seconda convocazione saranno prese con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per le delibere relative alle cariche sociali ed alle modifiche statutarie, occorrerà il voto favorevole della maggioranza di tutti gli associati.

Di fate maggioranza devono comunque far parte i due terzi degli associati dedicati. Analoga maggioranza è richiesta per le delibere relative a pareri in merito ad eventuali modifiche statutarie di Enti comunque collegati all'Associazione e/o che lo richiedano e/o che ne prevedano la necessità nei rispettivi Statuti.

Art. 10

Il Consiglio di Amministrazione, che è composto da undici membri, è eletto dall'Assemblea degli Associati cui spetta anche la nomina del Presidente scelto comunque sempre tra gli associati dedicati.

Il Fondatore Sac. Prof. Luigi M. Verzé è Presidente a vita dell'Associazione. Tutti i Consiglieri durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Il Consiglio elegge al suo interno un Vice Presidente.

Art. 11

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce almeno due volte l'anno e tutte le volte che il Presidente lo ritiene opportuno e quando ne sia richiesta la convocazione dalla maggioranza dei Consiglieri in carica. Spetta al Presidente convocare il Consiglio di Amministrazione e stabilirne l'ordine del giorno.

La convocazione andrà effettuata mediante lettera raccomandata contenente l'ordine del giorno spedita almeno sette giorni prima di quello previsto per la riunione ovvero, in caso di urgenza e/o necessità, mediante telegramma, telex, o fax inviato 48 ore prima del giorno previsto per la riunione.

Le sedute consiliari sono valide con la presenza della maggioranza dei Consiglieri stessi. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti dei presenti.

In caso di parità di voti prevale quello del Presidente.

Nel caso in cui nel corso di un mandato vengano a mancare uno o più Consiglieri, il Consiglio procede alla loro sostituzione mediante cooptazione. I Consiglieri così nominati - la cui nomina deve essere sottoposta alla prima assemblea successiva alla loro cooptazione - scadono con gli altri in carica.

Qualora durante un mandato venga a mancare la maggioranza dei Consiglieri decade l'intero Consiglio.

Il Presidente, coadiuvato da un Segretario da lui scelto tra i Consiglieri, cura la redazione dei verbali delle riunioni del Consiglio da trascrivere su apposito libro.

Art. 12

Al Consiglio di Amministrazione spettano tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione e l'esercizio di ogni facoltà ritenuta necessaria utile od opportuna per il raggiungimento dei fini statutari.

Il Consiglio potrà delegare compiti inerenti la gestione dell'Ente ad uno o più componenti il Consiglio medesimo, nonché nominare procuratori speciali ad negotia anche al di fuori dei propri membri e dell'Associazione stessa.

Al Consiglio spetta altresì la eventuale proposta o nomina di Consiglieri e Revisori degli Enti comunque collegati all'Associazione e/o che lo richiedano, e/o degli Enti per i quali ciò sia previsto nello Statuto.

Art. 13

Il Presidente provvede a:

- a) promuovere ed assicurare con mezzi idonei l'attuazione dello spirito dell'opera quale risulta dalle intenzioni del Fondatore espresse nel documento di Costituzione (qui allegato), dall'Atto Costitutivo e dallo Statuto;
- b) in particolare, allo scopo di garantire l'attuazione degli obiettivi statutari, vigilare sulla formazione professionale spirituale dei collaboratori e di quanti aspirano e si preparano a collaborare;
- a) proporre al Consiglio di Amministrazione le persone per gli incarichi di conduzione delle opere dipendenti dall'Associazione e quelle che devono ricoprire ruoli negli Enti collegati;
- d) convocare l'Assemblea ed il Consiglio di Amministrazione nonché formularne l'ordine del giorno;
- e) curare l'esecuzione delle delibere assembleari e consiliari; rappresentare l'Associazione in giudizio e di fronte a terzi.

Il Presidente assume altresì i provvedimenti straordinari nelle materie di competenza del Consiglio di Amministrazione solo in caso di urgenza e necessari per garantire il funzionamento dell'Ente con l'obbligo di portarli a conoscenza del Consiglio stesso nella prima riunione successiva.

Art. 14

Spetta al Vice Presidente, in caso di assenza o impedimento del Presidente, assumerne tutte le funzioni.

Art. 15

Il servizio di Tesoreria potrà venir affidato a Banca o Ente designato dal Consiglio di Amministrazione. I mandati di pagamento non costituiscono titolo legale di scarico per il tesoriere se non sono muniti di firma abbinata del Presidente e del responsabile dei Servizi Amministrativi.

In assenza del Presidente la firma spetta al Vice Presidente ed in assenza anche di questi, ad un Consigliere delegato dal Consiglio di Amministrazione.

In assenza del responsabile dei Servizi Amministrativi ad un Consigliere delegato ai Servizi Amministrativi dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 16

L'anno finanziario dell'Associazione si chiude il 31 dicembre di ogni anno. Entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio dovrà essere approvato il Rendiconto.

Quando particolari esigenze lo richiedano, il termine suddetto potrà essere rinviato fino a sei mesi dalla chiusura dell'esercizio.

Gli eventuali utili di gestione dovranno essere reimpiegati per il perseguimento degli scopi statutari.

Art. 17

La gestione è controllata da tre Revisori dei Conti, nominati dall'Assemblea anche tra persone estranee alla Associazione, preferibilmente scelti tra professionisti di spiccata onestà e competenza.

Essi durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

il loro compito è di controllare la contabilità e l'esattezza del Rendiconto, presentando all'Assemblea una relazione sul medesimo.

Art. 18

In caso di cessazione dell'Associazione, la cui liquidazione sarà deliberata secondo le norme e la maggioranza stabilite dall'art. 9 ultimo capoverso, la devoluzione del patrimonio residuo sarà disposta dal Consiglio di Amministrazione secondo le esigenze del tempo, escluso in ogni caso ogni fine di lucro, sia diretto che indiretto, tenendo presente in via preliminare la devoluzione agli Enti collegati all'Associazione e, in mancanza ad Enti che si ispirano alla idealità dell'Associazione Monte Tabor.

Art. 19

Per quanto non previsto dal presente Statuto si rinvia alle norme del Codice Civile in materia.